

Rev.
no 807
del 30/11/85



Rimborso stampati L. 500

Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 21655/3603 - 1984

Anno 1985

Pratica n. 27

IL SINDACO

Vista la domanda in data 7 luglio 1984 presentata dal Sig. ORSINI GIOVANNI (M) nato a Carrara il 9/10/1939 residente in Avenza - Fossone via Bolfano n° 1 C.F. RSN GNN 39R09 B832C registrata il 7 luglio 1984 al Prot. Gen. n° 21655 corrispondente al n° 3603 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento fabbricato - 3° Soluzione -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 42 particella n° 46-151-135 posta in Carrara Via Carriona

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 222 in data 13 Settembre 1984

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 50 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 23/11/84;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° --- in data ---;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 292 del 19/12/84 Parere n° 30 del ---;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Visto il consenso dei confinanti mappali 45 sub 2 e 45 sub 3 foglio 42 Sig. Ratti Michele - autenticato in data 23 Agosto 84 e Sig. Massai Marcello - autenticato in data 23 Agosto 1984;

DISPONE

la concessione

ORSINI GIOVANNI

residente a Avenza - Fossone - Via Bolfano, 1

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di ristrutturazione e ampliamento fabbricato - Via Carrionà a Carrara-

- 3^a Soluzione -

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 2.516.000,= lire duemilionicinquecentosedicimila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840

del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in n° 4 rate;

L'importo di lire 629.000 (lire seicentoventinovemila)

relativo alla 1^a rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 446/0/362 del 28/1/85

Le successive n° tre rate dell'importo di lire 629.000 (lire seicentoventinovemila) ciascuna verranno versate rispettivamente entro

6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. **e comunque non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere**

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 3.247.000+Penali (lire tremilioniduecentoquarantasettemila)

a mezzo di polizza fidejussoria del n° 009AE 001815 rilasciata da La Previdente Ass.ni (La fidejussione garantisce sia il **costo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione**)

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi per intero la presente concessione è esente dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione: in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 1.814.000 (Lire unmilioneottocentoquattordicimila)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n°840..... del21/11/84..... il contributo verrà pagato in corso d'opera in4..... rate da versare rispettivamente entro6-12-18 mesi e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 3.247.000 (Lire tremilioniduecentoquarantasettemila)

a mezzo di polizza fidejussoria del n° 009AE 001815, rilasciata da "La previdente Ass.ni" (La fidejussione è unica per garanzia costo di costruzione e oneri di urbanizzazione)

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 4.2.1985
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che, i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA: Favorevole salvo atto di assenso dei confinanti e salvo esame da parte della Commissione Beni Ambientali.

CONDIZIONI CIBA: deve essere eliminata la terrazza e i due corpi di fabbrica mantengano una copertura con caratteristiche analoghe a quelle dell'esistente.

(vedere nuovi disegni su condizioni CIBA)

Carrara, addì 30 Gennaio 1985



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì 4.2.1985

Rev.
no 801
del 30/1/85



Rimborso stampati L. 500

Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 21655/3603 - 1984

Anno 1985

Pratica n. 27

IL SINDACO

Vista la domanda in data 7 luglio 1984 presentata dal Sig. ORSINI GIOVANNI (M) nato a Carrara il 9/10/1939 residente in Avenza - Fossone via Bolfano n° 1 C.F. RSN GNN 39R09 B8320 registrata il 7 luglio 1984 al Prot. Gen. n° 21655 corrispondente al n° 3603 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento fabbricato - 3^a Soluzione -

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 42 particella n° 46-151-135 posta in Carrara Via Carriona

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 222 in data 13 Settembre 1984

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 50 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 23/11/84;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 292 del 19/12/84 Parere n° 30 del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Visto il consenso dei confinanti mappali 45 sub 2 e 45 sub 3 foglio 42 Sig. Ratti Michele - autenticato in data 23 Agosto 84 e Sig. Massai Marcello - autenticato in data 23 Agosto 1984;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. ORSINI GIOVANNI

residente a Avenza - Fossone - Via Bolfano, 1

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di ristrutturazione e ampliamento fabbricato - Via Carriona a Carrara-

- 3^ Soluzione -

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera --- della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero --- e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☒ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 2.516.000,= lire duemilionicinquecentosedicimila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° --- del ---

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840

del 21/11/84 il contributo è stata suddiviso in n° 4 rate.

L'importo di lire 629.000 (lire seicentoventinovemila)

relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 446/0/362 del 28/1/85

Le successive, n° tre rate dell'importo di lire 629.000 (lire seicentoventinovemila) ciascuna verranno versate rispettivamente entro

6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. e comunque non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 3.247.000 ^{+Penali} (lire tremilioniduecentoquarantasettemila)

a mezzo di polizza fidejussoria del n° 009AE 001815 rilasciata da La Previdente Ass.ni (La fidejussione garantisce sia il costo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione)

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire ---

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data ---

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 4.2.1985
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA: Favorevole salvo atto di assenso dei confinanti e salvo esame da parte della Commissione Beni Ambientali.

CONDIZIONI CIBA: deve essere eliminata la terrazza e i due corpi di fabbrica mantengano una copertura con caratteristiche analoghe a quelle dell'esistente.

(vedere nuovi disegni su condizioni CIBA)

Carrara, addì 30 Gennaio 1985



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì 4.2.1985

Orzini Geronzi

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione l'intero edificio tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per n. alloggi, la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 1.814.000 (Lire un milione ottocentoquattordicimila)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate da versare rispettivamente entro 6-12-18 mesi e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori. A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 3.247.000 (Lire tremiladuecentoquarantasettemila) a mezzo di polizza fidejussoria del n° 009AE-001815 rilasciata da "La previdente Ass.ni". (La fidejussione è unica per garanzia costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.